

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte. cc. cc.

Il Ministro delle Finanze è incaricato di presentare al Parlamento il seguente Progetto di Legge, di svolgerne i motivi, e di sostenerne la discussione.

Articolo Unico

Il Governo è autorizzato di cedere alla Società in accomanda costituita, e rappresentata dalli Cav^o Giacomo Filippo Perico, Professore Giovanni Ansaldo, Raffaele Rubattino, e Cav^o Carlo Bombini, lo Stabilimento Metallurgico già posseduto dalli Taylor e Prandi nel Comune di San Pietro Arenna, coi macchinisimi ed utensili contemplati nell' istrumento 13. novembre 1884. Stipulato avanti l' Ufficio d' Intendenza Gen^{le} di Genova, a rogito Boggio, mediani e corrispettivi, e sotto l' osservanza delle condizioni apparesenti dallo Istrumento medesimo, di cui una copia autentica trovasi alla presente annexa.

Vittorio Emanuele

Ministero delle Finanze.

Signori Deputati

Costo che furono intrapresi i lavori di costruzione della linea di Strada ferrata da Torino a Genova, il governo si occupò dello stabilimento di una grande officina atta alla costruzione delle varie macchine, e degli utensili occorrenti all'esercizio della Strada medesima, e di quelli necessari per la Marina militare e mercantile.

Il Sig.^o Ingegneri Filippo Cayrol, e Fortunato Prandi, il primo dei quali già possedeva un simile stabilimento a Marsiglia, eendosi presentati a fare l'offerta di costruire per proprio conto, in San Pier d'Orta presso Genova, un' officina al sud^o esso destinata, si entrò con essi nelle occorrenti trattative, le quali più formarono oggetto dell'Instrumento Pubblico, che, previo il parere espresso dal Consiglio di Stato, venne stipulato il 2. maggio 1846., a rogito Pozzi, ed approvato con Ch.^o Brevetto del 19. stesso mese.

con tale atto i Sign. Taylor e Prandi si assunsero l'obbligo di costruire quell'Officina entro due anni, mediante l'anticipazione dal Governo promessagli di lire cinquecento mila a titolo di mutuo, e sotto l'osservanza dei varj patti ivi previsti, fra i quali sono più specialmente da notarsi i seguenti.

Art. 3.

Che il Governo avrebbe acquistato il privilegio su tutti i terreni, e fabbriche, che si sarebbero acquistate, o fatto costruire per lo stabilimento, non che sulle macchine ed altri oggetti che al medesimo sarebbero destinati.

Art. 12. e 13.

Che fossero i costruttori obbligati ad eseguire ogni e qualunque commissione loro venisse dal Governo data, o per la costruzione, o per la riparazione di macchine ed altri utensili, mediante il corrispettivo da raggugiarsi al costo di produzione, oltre un beneficio che non avrebbe mai potuto eccedere il diciotto per cento del costo medesimo.

Art. 14.

Che il rimborso della somma mutuata di L. 500,000. dovesse effettuarsi, senza decorrenza d'interessi, nel periodo di quindici anni, mediante lo sconto del 10. per cento sul prezzo dei lavori che sarebbero dal Governo commessi all'Officina; e colla

espresa condizione, che ove al 1^{mo} gennaio 1860. non fosse l'Amministrazione in tal modo rimborsata dell'intera somma, sarebbero li Caylor e Prandi tenuti al rimborso in contanti della somma residua.

Art. 18.

Che quando li Caylor e Prandi, dopo il primo anno dell'apertura dello Stabilimento, lo abbandonassero senz'aver rimborsato al Governo le mutuate L. 500/100, dovrebbero cedergli in pagamento del residuo debito lo stesso Stabilimento al prezzo di costo, e la sistemazione del restante debito, o credito, si farebbe in denaro.

Giusta il patto, di cui all'art. 1^{mo} del citato istrumento, l'Officina avrebbe dovuto essere compiutamente stabilita prima della metà dell'anno 1849., epoca alla quale il Governo aveva già effettuato oggidì pagamento a compimento del promesso mutuo di L. 500/100: ma essendosi allora riconosciuti, che sebbene lo Stabilimento era già portato al punto da potere eseguire qualche lavoro, molto rimaneva tuttavia a farsi onde poter costruire in esso i grandi meccanismi per la strada ferrata; Perciò i due soci si fecero a chiedere una nuova anticipazione di L. 250/100, rappresentando che senza di questa non avrebbero potuto sopprimere alle ulteriori spese.

L'Amministrazione incaricava i Sig^{li} Arch^{te} Gardella, e Capitano nella R. Marina Piccasso di visitare, coll' intervento dei Sig^{li} Eaylor e Prandi, lo stabilimento, onde portare un giudizio sulle spese fatte, e su quelle che, per ridurre lo stabilimento stesso in istato di esercizio, erano ancora necessarie a farsi.

1. Detti periti presentarono diffatti un circostanziato loro rapporto, da cui venne a risultare, essersi erogata nella costruzione degli edificj la somma di L. 208418, 19: ed in macchine quella di L. 322499, 62: ed essere tuttora necessaria per portare l' officina al suo compimento una spesa di L. 300/m circa, delle quali L. 163/m per essere impiegate in costruzioni dell' edificio, e L. 137/m in provvista di macchine.
2. Risultò inoltre da quei rapporti, ascendere a L. 120/m circa le indennità per espropriazioni, le quali dapprima erano state calcolate in sole L. 40/m; e le spese occorrenti per gli edificj, che in previsione furono calcolate a L. 160/m, si riconobbe ascendere a L. 208418, 19. quelle già fatte, ed a Lire 163344, 68. quelle ancora da farsi.
3. Questo aumento di spesa fu occasionato in parte dacchè nell' esecuzione delle opere si riconobbe indispensabile l' adozione di un metodo di fondazione diverso, e più dispendioso di quello in prima ideato; ed in altra parte

Dall' essersi pure riconosciuto necessario di formare un lungo acquedotto, per liberare lo Stabilimento dalle filtrazioni delle acque discendenti da terreni superiori.

4. A queste considerazioni di riguardo verso i due Stoj, aggiungevasi poi la convenienza per il Governo di far luogo - al chiesto aumento di fondo, in quanto che senza di esso si sarebbe sperato invano di avere compiuta quell' Officina, che già a detta epoca era tenuta per molto utile alla R^a Marina, ed all' industria privata.

5. Constando per tal modo occorrere spese ben maggiori di quelle previste nei calcoli fatti anteriormente al sovracitato istrumento, l'Amministrazione, nello scopo di procurare ai costruttori i mezzi che erano indispensabili ad ultimare lo Stabilimento, si è indotta ad accordiscendere alla fatta domanda; ed ottenuta prima la Sovrana autorizzazione della relativa spesa, fu stipulata colla Sig^{re} Taylor e Prandi alla stipulazione di un nuovo atto in data del 23. aprile 1849; debitamente approvato con R^a Decreto del 19. successivo novembre, per un' anticipazione di altre L. 290/m, agli stessi patti e condizioni risultanti dall' inst^o 2. maggio 1846.

Un uragano sopravvenuto in Gennaio 1880. avendo abbattuto i tetti della maggior parte di quello Stabilimento

i due Soci, che non avevano mezzi per provvedere all'immediata loro riparazione, si rivolsero nuovamente all'Amministrazione, chiedendo che, in considerazione dell'accaduto, fosse loro fatta un'altra anticipazione di L. 60/m; domanda questa a cui fu forza di accondiscendere ulteriormente, al scanso di più gravi guasti, cui l'officina sarebbe rimasta soggetta per la protrazione dei lavori.

Primo il parere del Consiglio speciale delle Strade ferrate, poggiato anche al particolare riflesso che il valore reale dello Stabilimento presentava un'eccedenza sulle somme già mutuate, si stipulò l'atto in data del 27. giugno 1881., approvato con R.^o Decreto del 3. agosto stesso anno, pel mutuo delle indicate lire 60/m, a condizione che i due Soci dovessero corrispondere gl'interessi in ragione del 3. p. % all'anno; e che tale somma si dovesse estendere l'effetto delle condizioni risultanti dai precedenti istrumenti, comprensivamente a quella convenuta l'ipoteca privilegiata sullo intero Stabilimento.

Quindi il debito totale della Taylor e Prandi fu portato alla somma di L. 810/m, da cui vogliono però dedurre L. 423,66., montante delle ritenute del 10. p. % fatte sullo

importo di alcuni lavori eseguiti nell' officina per conto dell' Amministrazione delle Strade ferrate.

Procedevano le cose in conformità delle stipulate convenzioni, quando nel principio dell' anno 1892, avvedutasi che lo Stabilimento andava declinando, in conseguenza delle diffezioni che erano nate fra i due Socj, i quali più occupati delle loro differenze personali trascuravano di compiere le richieste di opere o provviste, l' Amministrazione invitavali di attenersi esattamente agli obblighi contratti, sotto pena, in difetto, di decadenza dalla fatta concezione.

Egli fu in seguito a queste invitazioni, che i due Socj, prevalendosi del disposto dall' art. 19. dell' Istruzione 2. maggio 1866., offersero di retrocedere lo Stabilimento al Governo, in pagamento del loro debito.

L' accettazione di quest' offerta fu dall' Azienda delle Strade ferrate, non meno che dal Ministero dei Lavori Pubblici, ravvisata quale expediente più ovvio a risolvere ogni questione coi Sig.^{ri} Taylor e Prandi, e conveniente ad un tempo nell' interesse dell' Amministrazione, in quanto che una Società in accomandita, rappresentata dalli Sig.^{ri} Bombini, Penco, Ronsardi e Rubattino, chiedeva di venire Esca

investita del medesimo Stabilimento,
a condizioni pel Governo migliori
di quelle portate dall'atto del 2. maggio
1846. e successivi.

Apertesi pertanto colli Sig.^{ri}
Caylor e Prandi le occorrenti tratta-
-tive, vennero queste chiuse mediante
la stipulazione dell'Instrumento
di Transazione, seguito davanti l'ufficio
dell'Intendenza Gen.^{le} di Genova in
data del 18. agosto 1882., rog.^o Boggio,
in forza del quale si è operata la
retrocessione, per parte dei detti Sig.^{ri}
Caylor e Prandi, a favore del Governo,
dello Stabilimento con tutto quanto
vi appartiene, niente escluso, né
riservato, in rimborso o pagamento
delle L. 810/m, che dal Governo furono
loro anticipate, e sotto l'osservanza
delle condizioni in quell'Instrumento
indicate.

Tale atto, previo il parere favo-
-revole del Consiglio Speciale delle
Stade ferrate, venne approvato con
R.^o Decreto dell' 8. ottobre 1882.

Mentre il Governo accettava
la retrocessione fattagli dalli Sig.^{ri}
Caylor e Prandi, col citato instrumento
di transazione 18. agosto 1882., stipu-
-lava contemporaneamente la cessione
dello Stabilimento metallurgico di
San Pier d'Arena in favore della
Società Bombini, Penco, Ansaldo
e Rubattino, e di siffatta cessione

facevano risultare per apposita
Scrittura privata in data del 17. sub-
mese d'agosto, la quale fu poi ridotta
in pubblico Instrumento davanti
l'ufficio d'Intendenza Gen^{le} di Genova
il 15. successivo novembre, a rogito
Broggio.

Dopo essersi accertata la conve-
nienza di cedere alla Società Bombini
& Compagnia, nei termini convenuti,
lo Stabilimento di cui si tratta, si
è preso a considerare:

Che tale Stabilimento non può
propriamente riguardarsi quale
proprietà Demaniale inalienabile,
faciente parte del Patrimonio dello
Stato, ma bensì come un bene dato
in paga alle Finanze dalla Ditta
Caylor e Prandi, a termini del
Contratto 2. maggio 1846.

Che a tenore delle R.^e Patenti
17. maggio 1821, benché tale Stabili-
mento potesse essere alienato senza
l'autorizzazione del Potere Legislativo,
quest'alienazione però avrebbe dovuto
seguire col mezzo dei pubblici incanti.

Che, qualora si avessero dovuto
sperimentare gl'incanti pubblici,
sarebbe stata inevitabile una ben lunga
dilazione, inconciliabile col bisogno
in cui si era di assicurare la pronta
riapertura dello Stabilimento.

Che per altra parte sarebbe
dimostrata tutta la convenienza

di accettare l'offerta fattasi dalla Società Bombini e Compagnia, sia per la maggior garanzia che presentano gl' Individui che ne fanno parte, sia per le condizioni favorevoli al Governo, alle quali venne vincolata l'intesa cessione.

All' appoggio pertanto delle premesse considerazioni; e ritenuto che il Parlamento trovavasi chiuso all'epoca in cui fu stipulata la Scrittura privata del 17. agosto 1882., si è quindi determinato, riguardo a questa convenzione, potersi intanto autorizzare, come con Decreto R.^o dell' 4. ottobre 1882. fu autorizzata la riduzione in pubblico Instrumento della convenzione contenuta in quella privata Scrittura 17. agosto sud^o anno; sotto però l'espressa riserva della sua convalidazione per parte del Parlamento Nazionale. Inerentemente a questa riserva ho pertanto l'onore di presentarvi, o Signori, il qui unito Progetto di Legge.

179. 98
Proy: di legge
presentato dal Ministro delle Finanze
nella tornata del 29 Febb: 1893.

Copione delle deliberazioni in ~~Chambre~~ Consiglio in
S. Pier d'Armen - favore delle società in
amministrazione Pons, Analdi, Rubattino &
Bombina.